

Riscossione

RATEAZIONE – NOVITÀ a FAVORE dei CONTRIBUENTI

di Giovanni Siragusa

QUADRO NORMATIVO

L'art. 19, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 [CFF ② 7219], stabilisce che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la **rateazione** (con un massimo di 72 rate) degli **importi iscritti a ruolo**, nelle ipotesi di **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**.

La capogruppo degli agenti

della riscossione, Equitalia S.p.a., si è attivata diramando **istruzioni e chiarimenti** per regolare le **modalità di accesso alla rateazione** secondo logiche di trasparenza ed imparzialità.

In questo contesto, la direttiva 14.1.2009, DSR/NC/2009/02 di Equitalia, ultima in ordine di tempo, permette al contribuente

di poter **rateizzare anche gli interessi di mora e gli aggi da riscossione**, **rimodula i parametri degli indici** per accedere alla rateazione e reca **chiarimenti** in merito alle **istanze di rateazione di debiti** iscritti a ruolo caratterizzati da un **vincolo di coobbligazione solidale** tra persone fisiche.

RATEAZIONE degli INTERESSI di MORA e degli AGGI di RISCOSSIONE: contrariamente a quanto asserito con la direttiva 27.3.2008, DSR/NC/2008/012, la direttiva 14.1.2009, DSR/NC/2009/02 di Equitalia afferma che il debitore, con la **prima rata**, sarà tenuto a versare in un'**unica soluzione solamente** le **spese di notifica** e le **spese** per la procedura di **riscossione coattiva**. A differenza del passato, verranno **rateizzati anche gli interessi di mora e gli aggi di riscossione**. La nuova misura disposta – su parere conforme dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps – è ovviamente a favore del contribuente e tiene conto delle **segnalazioni** che evidenziavano una **diffusa difficoltà** nel sostenere l'onere finanziario gravante nella «maxi rata iniziale».

RIMODULAZIONE delle ISTRUZIONI in MERITO all'INDICE ALFA: la direttiva di Equitalia fornisce **nuove indicazioni** sui valori dell'**indice alfa**, ri-

volte a determinate categorie di debitori (società, enti, ditte), per **valutare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà**.

In particolare, l'**indice di liquidità** è il rapporto tra la **somma della liquidità corrente e la liquidità differita** ed il **passivo corrente**, mentre l'**indice alfa** è il rapporto – moltiplicato per 100 – tra il **debito complessivo** (comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella) ed il «**valore della produzione rettificata**», ovvero tra debito complessivo ed il totale dei ricavi e proventi.

La nuova direttiva considera in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** i contribuenti con **indice di liquidità inferiore ad 1** ed **indice alfa pari almeno a 3** (anziché 4). Inoltre si **rimodulano anche le classi** che individuano il **massimo numero di rate concedibili**. Infatti – se sussistono i **requisiti** – la **rateazione** viene accordata secondo le seguenti modalità:

Valori dell'indice alfa	Rate concedibili
da 3,0 a 3,5	massimo 12 rate
da 3,6 a 4,0	massimo 18 rate
da 4,1 a 6,0	massimo 36 rate
da 6,1 a 8,0	massimo 48 rate
da 8,1 a 10,0	massimo 60 rate
oltre 10	massimo 72 rate

Si tratta di istruzioni anch'esse favorevoli per il contribuente, perché ampliano la **platea di soggetti** che possono accedere alla rateazione e **age-**

volano il contribuente concedendogli la possibilità di **dilazionare** il debito con **più rate**. A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti casi:

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------

CFF ① – CFF ② : vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2

GUIDA PRATICA

SOCIETÀ AZZURRA S.p.a.	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Liquidità immediata	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Liquidità differita	3.500,00	3.000,00	3.000,00
Passività correnti	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Valore della produzione rettificato	250.000,00	300.000,00	125.000,00
DEBITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

SOCIETÀ AZZURRA S.p.a.	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Indice di liquidità (IdL)	1,11	0,80	0,80
Indice alfa (IA)	4,00	3,33	8,00
Rateazione (Sì/NO)	NO	Sì	Sì
MASSIMO RATE CONCEDIBILI	—	12	48

Come si nota, nel primo caso **non sussistono** i requisiti per concedere la rateazione, perché l'indice di liquidità è superiore a 1, mentre negli altri due casi i suddetti requisiti sussistono, in quanto l'indice di liquidità è inferiore a 1 e l'indice alfa è almeno pari a 3. Qualora venga concessa la rateazione nel secondo e nel terzo caso, gli interessi di mora e gli aggi verranno ripartiti per quota in ciascuna delle rate.

È da evidenziare che se la valutazione fosse stata effettuata prima delle nuove istruzioni di Equitalia:

- i requisiti non sarebbero stati sussistenti né nel primo né nel secondo caso;
- nel terzo caso il numero massimo di rate concedibili sarebbe stato 36 anziché 48;
- la prima rata sarebbe stata comprensiva non

solo delle spese per notifica e spese per la procedura di riscossione coattiva, ma anche della totalità degli interessi di mora e degli aggi da riscossione.

VINCOLO di COOBLIGAZIONE SOLIDALE tra PERSONE FISICHE - RATEAZIONE: in caso di soggetti coobbligati solidamente per il pagamento dell'obbligazione iscritta a ruolo (es. eredi coobbligati in solido a seguito di successione *mortis causa*), all'istanza di rateazione dovrà essere allegata la certificazione Isee di un solo soggetto, e sulla base di essa andranno effettuate le verifiche per la concessione della rateazione.

Il seguente schema sintetizza la normativa e la prassi in materia di rateazione alla luce della direttiva DSR/NC/2009/02.

RATEAZIONE degli IMPORTI ISCRITTI a RUOLO - SCHEMA di SINTESI ⁽¹⁾

1. Chi può concedere la rateazione	L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali (con l'eccezione delle pene pecuniarie di cui all'art. 236, co. 1, D.P.R. 115/2002), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali. Per le restanti entrate riscosse a mezzo ruolo, la titolarità del potere di concedere la rateazione spetta ancora agli agenti, salvo che gli enti creditori adottino diversa determinazione. Infine, le somme iscritte a ruolo dall'Inps sono rateizzabili sia dagli agenti della riscossione che dall'Inps.
2. Su quali somme è possibile concedere la rateazione	Risultano rateizzabili in linea di principio tutte le somme iscritte a ruolo. Tuttavia, esistono alcune specifiche categorie di crediti per le quali non è possibile concedere la dilazione, quali: <ul style="list-style-type: none"> ● ruoli non rateizzabili per effetto di disposizioni dell'ordinamento comunitario (es. partite derivanti da «tipi modello» RAS); ● crediti la cui riscossione rientra nella fattispecie «riscossione spontanea a mezzo ruolo», quando la somma da iscrivere a ruolo è già dall'inizio ripartita su più rate su richiesta del debitore (es. tributi locali inseriti nei

- continua -

⁽¹⁾ Con la collaborazione di Paolo Orlandi.

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------

GUIDA PRATICA

- segue -

	<p>«GIA» e nei ruoli rateizzati sin dall'origine). La rateazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo che siano rateizzabili (non può essere parziale). Possono essere oggetto di dilazione non solo ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento, ma anche ruoli relativi a cartelle non ancora notificate. Sono rateizzabili, inoltre, i compensi di riscossione e gli interessi di mora.</p>
<p>3. Requisiti per accedere alla rateazione e modalità di ripartizione del debito</p> <p><i>Debiti inferiori a € 5 mila</i></p> <p><i>Debiti superiori a € 5 mila</i></p> <p><i>Isee</i></p> <p><i>Indici di bilancio</i></p> <p><i>a. Indice di liquidità</i></p> <p><i>Modalità di calcolo</i></p>	<p>L'agente della riscossione, prima di concedere la rateazione, verifica che il contribuente si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà sulla base della documentazione fornita dallo stesso.</p> <p>Per debiti complessivi d'importo sino a € 5.000,00 è sufficiente che il contribuente presenti una richiesta motivata. Per debiti complessivi d'importo sino a € 5.000,00 il pagamento può essere così dilazionato: fino a € 2.000,00 il limite massimo è di 18 rate, da € 2.000,01 a 3.500,00 è di 24 rate, da € 3.500,01 a 5.000,00 è di 36 rate. Per gli altri debiti il limite massimo è comunque di 72 rate. L'importo minimo della rata è di € 100,00.</p> <p>Per somme superiori a € 5.000,00, la rateazione verrà concessa previa verifica di idonea documentazione presentata a cura dell'istante tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la certificazione Isee del nucleo familiare (persone fisiche e titolari di ditte individuali a regime fiscale semplificato). L'Isee (Indicatore di situazione economica equivalente) è un indice che misura la situazione economica tenendo conto del reddito, del patrimonio (mobiliare-immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (si veda il D.Lgs. 109/1988). La metodologia di verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà individua una serie di classi di Isee dell'ampiezza di € 5.000,00. A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito, a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione e deve, pertanto, essere considerato in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di soggetti coobbligati solidamente per il pagamento dell'obbligazione iscritta a ruolo (ad es. eredi coobbligati in solido a seguito di successione <i>mortis causa</i>), all'istanza di rateazione dovrà essere allegata una sola certificazione Isee e sulla base di essa andranno effettuate le verifiche per la concessione della rateazione; ● indici di bilancio (se società di capitali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, ditte individuali in contabilità ordinaria, consorzi in attività esterna, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni non bancarie ad eccezione delle fondazioni liriche, comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche). <p>a. indice di liquidità (liquidità immediata + liquidità differita)/ passività correnti. Si calcola riclassificando opportunamente lo Stato patrimoniale del bilancio secondo criteri finanziari. Per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici ed i consorzi con attività esterna è prevista una riclassificazione finanziaria delle voci dello Stato patrimoniale di cui al 2424 c.c. Nella liquidità differita è inclusa la voce C, III, n. 6 dell'art. 2424 c.c. «altri titoli». Per le società di persone in contabilità semplificata ed ordinaria, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni non bancarie ad eccezione delle fondazioni liriche, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, le fondazioni liriche è prevista una riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale in forma aggregata.</p>

- continua -

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------

GUIDA PRATICA

- segue -

<p><i>Parametri</i></p>	<p>Se l'indice di liquidità è uguale o superiore a 1, la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà.</p>																								
<p>b. Indice alfa</p>	<p>b. Se l'indice di liquidità è inferiore a 1, dovrà essere valutato un ulteriore indice, denominato indice Alfa,</p>																								
<p><i>Modalità di calcolo</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici ed i consorzi con attività esterna è pari a: (debito complessivo/valore della produzione «rettificato») x 100. Il debito complessivo è comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella. Il valore della produzione rettificato è pari alla somma degli importi 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) - 3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione) - 5 (altri ricavi e proventi) dell'art. 2425 c.c. ● per le società di persone in contabilità semplificata ed ordinaria, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni non bancarie ad eccezione delle fondazioni liriche, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, le fondazioni liriche è pari a: (debito complessivo/ totale dei ricavi e proventi) x 100 																								
<p><i>Parametri</i></p>	<p>Se il valore dell'indice alfa è inferiore a 3, la situazione finanziaria dell'impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Se il valore dell'indice Alfa è almeno pari a 3 la rateazione viene accordata secondo le seguenti modalità:</p> <p style="text-align: center;">alfa</p> <table border="0"> <tr> <td>da 3</td> <td>a 3,5</td> <td>=></td> <td>massimo 12 rate</td> </tr> <tr> <td>da 3,6</td> <td>a 4</td> <td>=></td> <td>massimo 18 rate</td> </tr> <tr> <td>da 4,1</td> <td>a 6</td> <td>=></td> <td>massimo 36 rate</td> </tr> <tr> <td>da 6,1</td> <td>a 8</td> <td>=></td> <td>massimo 48 rate</td> </tr> <tr> <td>da 8,1</td> <td>a 10</td> <td>=></td> <td>massimo 60 rate</td> </tr> <tr> <td></td> <td>> 10</td> <td>=></td> <td>massimo 72 rate</td> </tr> </table>	da 3	a 3,5	=>	massimo 12 rate	da 3,6	a 4	=>	massimo 18 rate	da 4,1	a 6	=>	massimo 36 rate	da 6,1	a 8	=>	massimo 48 rate	da 8,1	a 10	=>	massimo 60 rate		> 10	=>	massimo 72 rate
da 3	a 3,5	=>	massimo 12 rate																						
da 3,6	a 4	=>	massimo 18 rate																						
da 4,1	a 6	=>	massimo 36 rate																						
da 6,1	a 8	=>	massimo 48 rate																						
da 8,1	a 10	=>	massimo 60 rate																						
	> 10	=>	massimo 72 rate																						
<p>Documentazione da allegare all'istanza per debiti superiori a € 5 mila</p>	<p>La documentazione da allegare all'istanza per debiti da dilazionare superiori a € 5.000,00 varia in relazione alla «tipologia» del contribuente. Si possono distinguere le seguenti «macro classi»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati => certificazione Isee; ● ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità ordinaria e semplificata, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi => prospetto indici; ● S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.; i consorzi con attività esterna; società cooperative; mutue assicuratrici : => prospetto indici; ● fondazioni liriche=> prospetto indici. 																								
<p>4. Come richiedere la rateazione</p>	<p>Il contribuente compila apposito modulo di istanza ed allega la documentazione richiesta per accedere alla rateazione. L'istanza (non soggetta a bollo) e la relativa documentazione possono essere presentate alla sede dell'agente della riscossione che ha emesso le cartelle cui si riferiscono i ruoli da dilazionare.</p>																								
<p>5. Versamento delle rate e interessi</p>	<p>In caso di accoglimento dell'istanza, al contribuente verrà comunicato il piano di ammortamento. Sull'importo da rateizzare sono dovuti gli interessi prescritti dalla legge, che spettano agli enti destinatari del gettito delle imposte cui si riferiscono. Con la prima rata si devono versare in un'unica soluzione i diritti di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva già attivate, mentre gli interessi di mora e i compensi di riscossione verranno suddivisi su tutto il piano di rateazione.</p>																								
<p>6. Normativa e modulistica</p>	<p>Artt. 19, 21 e 22, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 [CFF 7219, 7221 e 7222]; Direttive di Equitalia e modulistica al link: http://www.equitalia.it/equitalia/opencms/cittadino/rateazioni/normativa/</p>																								

INDICI

NOVITÀ

GUIDA PRATICA

PRIMO PIANO

ENTI NON COMMERCIALI

QUESITI

VARIE

PREVIDENZA

AGENDA